



**TRIBUNALE DI GROSSETO**

***Settore Esecuzioni Immobiliari e procedure concorsuali***

**Ai Signori Custodi e Professionisti delegati**

**Alle società che gestisce le vendite telematiche:  
Asta Legale.**

**Agli ordini professionali:**

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto;
- Consiglio Notarile del Distretto di Grosseto;
- Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Grosseto;

**All'Istituto Vendite Giudiziarie di Grosseto**

**Al Presidente del Tribunale**

Il Giudice delle esecuzioni e il Giudice delegato per le procedure concorsuali, dott.ssa Claudia Frosini,  
letto il D.L. n. 11/2020;

ritenuto che, sulla scorta di un'interpretazione teleologica delle disposizioni ivi contenute e per identità di *ratio*, vadano sospesi anche gli esperimenti di vendita delegati ai professionisti nelle esecuzioni immobiliari, nonché le vendite fissate nell'ambito delle procedure esecutive mobiliari e delle procedure concorsuali, al fine di contenere al massimo il rischio della diffusione del contagio da COVID-19 nei diversi luoghi ove si svolgono gli esperimenti di vendita e prevenire gli effetti distorsivi che l'emergenza in atto potrebbe causare sull'ordinario andamento del settore delle vendite giudiziarie;

sentito il Presidente del Tribunale

**DISPONE**

- 1) che gli esperimenti di vendita fissati nel periodo tra il **9 e il 22 marzo 2020** siano da considerarsi **sospesi**;
- 2) che le offerte eventualmente pervenute siano custodite lì dove sono state consegnate, presso la Cancelleria in cassaforte ovvero presso lo studio del delegato e siano considerate valide per il prossimo esperimento di vendita da fissare, salvo richiesta di restituzione della cauzione da parte dell'offerente;
- 3) che in ordine agli esperimenti di vendita già fissati nel periodo tra il **23 marzo e il 31 maggio 2020** si provvederà con successivo

**decreto** sulla scorta delle disposizioni che saranno adottate dal Presidente della Corte d'Appello e dal Presidente del Tribunale;

- 4) che i **termini** previsti per le attività delegate nella relativa ordinanza vengano considerati automaticamente prorogati per un periodo di tempo corrispondente a quello della sospensione delle suddette attività ex D.L. n. 11/2020 e provvedimenti consequenziali;
- 5) che la **Cancelleria** trasmetta con urgenza detto provvedimento a tutti i Professionisti delegati, **i quali provvederanno a loro volta a comunicarlo alle parti e ai CTU per quanto di rispettiva competenza**;
- 6) **i professionisti delegati e custodi**, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a pubblicare il provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, per quest'ultimo come evento "avviso di rettifica" specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE";
- 7) **i gestori incaricati delle vendite e le cancellerie** non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti revocati e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
- 8) **gli accessi degli ausiliari presso gli immobili staggiti sono sospesi per qualunque ragione sino a nuovo ordine.**  
La custodia non è sospesa, ma sono sospesi gli accessi ordinari presso gli immobili staggiti salvo che la necessità di accesso all'immobile si imponga per urgenze indifferibili da rappresentare tempestivamente al GE;
- 9) **le attività di visita degli immobili sono sospese;**
- 10) **l'attuazione degli ordini di liberazione è sospesa ad eccezione di quelli per beni già aggiudicati.**  
E' sospesa, sino a nuovo ordine, l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c. ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione del bene; per tali procedure l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti.
- 11) **Tutti i termini processuali** - tra i quali, per interpretazione uniforme, anche quello del saldo prezzo - devono intendersi sospesi sino alla data sopra indicata.  
Le sospensioni delle attività devono considerarsi provvisorie e passibili di variazione al mutare delle condizioni.  
Si pregano tutti i destinatari della presente di adoperarsi per l'immediata e urgente esecuzione degli incumbenti loro assegnati.  
**Manda alla cancelleria per la comunicazione urgente all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti, all'Ordine dei**


Notai, all'IVG, ad Asta Legale.

Dispone che la cancelleria affigga detto provvedimento anche all'ingresso della stessa.

Grosseto, lì 9 marzo 2020

Il Giudice dell'esecuzione e delle procedure concorsuali

Dott.ssa Claudia Frosini.



TRIBUNALE DI GROSSETO  
Depositato in Cancelleria  
Grosseto, lì 09.03.2020

  
IL CANCELLIERE